

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

Malattia – CCPL art. 15

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista, non in prova, un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando:

- a. la retribuzione oraria costituita da: paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza;
- b. il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia (esempio: $40/6 = 6,666$), compreso i giorni di carenza.
- c. i coefficienti orari indicati nella seguente tabella:

MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI			Coefficiente orario
Carenza	1°, 2°, 3° giorno		1,000
periodo	dal 4° al 20° giorno	per giorni indennizzati da INPS	0,3932
	se INPS paga solo 2/5 per ricovero ospedaliero (*)		0,6980
periodo	dal 21° al 180° giorno	per giorni indennizzati da INPS	0,1926
	se INPS paga solo 2/5 per ricovero ospedaliero (*)		0,5980
periodo	dal 181° al 270°/365° giorno	se non paga l'INPS	0,4945
Sintesi del sistema di calcolo: tariffa oraria x 6,666 x coefficiente orario			

(*) l'impresa è obbligata ad informare la Cassa Edile di tale disposizione, mediante comunicazione scritta od annotazione sulla documentazione inviata quale giustificativo

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa al lavoratore per sei giorni la settimana escluse le festività.

Si segnala che per l'adeguamento al nuovo software gestionale unificato, il calcolo del trattamento economico per sei giorni la settimana (escluse le festività) è obbligatorio anche per i primi tre giorni di malattia (carenza).

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, ai fini dei coefficienti da applicare, vale la normativa dell'INPS. A questo proposito si comunica che in caso di certificazioni mediche di malattia, senza ripresa di attività lavorativa del lavoratore interessato, l'evento va sempre considerato come continuazione dell'evento precedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO GRATIFICA: art. 12 (variazione con Accordo del 28.09.2022)

Le imprese dei territori di Forli-Cesena e di Rimini, durante l'assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, sono tenute ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 10,00%, da calcolare sull'orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), normalmente di 8 ore giornaliere. Non vanno utilizzati i parametri orari 6,666 validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di malattia e infortunio, come indica il ccnl di settore.

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

Infortunio sul lavoro o malattia professionale

Durante l'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista, non in prova, un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando:

- a. la retribuzione oraria costituita da: paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza
- b. il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale (esempio: $40/7 = 5,714$)
- c. i coefficienti orari indicati nella seguente tabella:

INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIONALE OPERAI E APPRENDISTI			Coefficiente orario
	Primo giorno in cui si verifica infortunio resta a totale carico azienda		
carezza	2°, 3°, 4° giorno		1,0000
periodo	dal 5° al 90° giorno	per giorni indennizzati da INAIL	0,2340
	se INAIL riduce di 1/3 per ricovero ospedaliero (*)		0,4670
periodo	dal 91° in avanti	per giorni indennizzati da INAIL	0,0450
	se INAIL riduce di 1/3 per ricovero ospedaliero (*)		0,3360
Sintesi del sistema di calcolo: tariffa oraria x 5,714 x coefficiente orario			

(*) l'impresa è obbligata ad informare la Cassa Edile di tale disposizione, mediante comunicazione scritta od annotazione sulla documentazione inviata quale giustificativo

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa al lavoratore per sette giorni la settimana.

Si segnala che per l'adeguamento al nuovo software gestionale unificato, il calcolo del trattamento economico per sette giorni la settimana è obbligatorio anche per i primi giorni di carezza.

TRATTAMENTO ECONOMICO GRATIFICA: art. 12

Le imprese dei territori di Forlì-Cesena e di Rimini, durante l'assenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, sono tenute ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 10,00%, da calcolare sull'orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carezza), normalmente di 8 ore giornaliere. Non vanno utilizzati i parametri orari 5,714 validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di malattia e infortunio, come indica il ccnl di settore.

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

ACCANTONAMENTO 10% DURANTE L'ASSENZA PER MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO – Variazione dal 1 Gennaio 2025 Territorio Rimini

La percentuale di accantonamento del 10% spetta all'operaio anche durante l'assenza per malattia (anche professionale) o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità.

Per le imprese applicanti la contribuzione della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Rimini, l'accantonamento alla Cassa Edile è in capo all'azienda, da calcolare sull'orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), di norma 8 ore giornaliere. **Non si devono** utilizzare i parametri orari 6,666/5,714, validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di malattia e infortunio, come indica il CCNL di settore.

Per gli eventi di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, le imprese sono tenute ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 10%, da calcolare sull'orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), di norma 8 ore giornaliere. **Non si devono** utilizzare i parametri orari 5,714, validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di infortunio, come indica il CCNL di settore.

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

Norme generali

L'orario contrattuale settimanale di riferimento è quello vigente nel mese dell'evento.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si fa riferimento all'orario settimanale individuale del dipendente.

Il trattamento per malattia, infortunio o malattia professionale, corrisposto dall'impresa all'operaio è portato in compensazione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile.

La compensazione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile, da effettuare in occasione del versamento a partire dal mese successivo a quello di competenza dell'evento stesso.

La deduzione spetta per intero se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore (proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale). Per calcolare il quorum di 450 ore, si computano le ore lavorate ordinarie, le ore comunque retribuite, ore di aspettativa, quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto dall'impresa al lavoratore un trattamento economico, le ore di sosta con richiesta della cassa integrazione guadagni.

Il trimestre di riferimento è quello scaduto alla fine del mese precedente all'inizio della malattia (esempio: per una malattia iniziata in aprile, il trimestre a cui fare riferimento è "gennaio – marzo").

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori a 450, la deduzione è proporzionalmente ridotta; la parte non rimborsata dalla Cassa Edile resta a carico dell'azienda.

Per i lavoratori assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento è rimborsato all'impresa per intero.

Solo per gli eventi di malattia, l'impresa può usufruire del conguaglio per intero anche se il dipendente è occupato per la prima volta in edilizia o comunque sia già stato occupato in edilizia nei sei mesi precedenti il suo rientro nel settore.

In caso di mancanza del quorum di 450 ore, la Cassa Edile potrà chiedere ulteriore documentazione per poter assegnare all'azienda l'intero rimborso del trattamento.

Comunicazione della Cassa Edile alle aziende con operai in malattia, infortunio o malattia professionale

La Cassa Edile, una volta acquisiti i periodi di assenza dichiarati dalle aziende, tramite denuncia mensile dei lavoratori occupati o con la denuncia di malattia trasmessa separatamente, effettuati i necessari controlli con l'idonea documentazione ricevuta, provvede ad inviare un prospetto riportante i conteggi dettagliati del trattamento economico, suddivisi per lavoratore ed evento.

Viene inoltre indicata la somma che l'impresa potrà conguagliare in occasione del versamento alla Cassa Edile, a partire dal mese successivo a quello di competenza dell'evento stesso.

Tale somma sarà indicata automaticamente anche nella denuncia telematica MUT utile, inviata all'azienda.

ATTENZIONE: eventuali importi non giustificati posti a conguaglio con quanto dovuto alla Cassa Edile, determinano lo stato di inadempienza dell'azienda ed irregolarità.

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

Comunicazione: malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale

Per comunicare alla Cassa Edile il periodo di assenza del lavoratore, l'impresa deve:

1. utilizzare gli apposti campi contenuti nel modello unico telematico di denuncia mensile dei lavoratori (MUT).
2. utilizzare la Comunicazione mensile di malattia / infortunio cartacea (allegato) da trasmettere alla Cassa Edile, precedentemente all'invio della denuncia dei lavoratori occupati, solo ed esclusivamente se vi è necessità di ricevere il conteggio in via anticipata.

1. Denuncia mensile telematica MUT

Si riporta di seguito il dettaglio dei campi da utilizzare e le relative note.

• Data inizio Mal/Inf	Indicare la data di effettivo inizio di malattia, infortunio o malattia professionale, anche se avvenuto nei mesi precedenti. Il formato della data è giorno, mese, anno (gg/mm/aaaa).
• giorno fine Mal/Inf	Indicare il giorno di termine di malattia, infortunio o malattia professionale, nel caso in cui questo ricada nel mese di riferimento della denuncia (gg).
• Tipo	Indicare "M" nel caso di malattia, indicare "I" nel caso di infortunio o malattia professionale.
• Ric.	Indicare "S" nel caso in cui l'evento sia dovuto ad una ricaduta.
• giorno inizio Ric.	Nel caso di evento di ricaduta, indicare il giorno effettivo di inizio della malattia nel mese.
• Ore ass. ing.	Indicare il numero delle ore di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento.
• Conguaglio / Rimborso	Indicare l'importo del trattamento economico corrisposto al lavoratore, di cui all'impresa compete il conguaglio sui versamenti dovuti alla Cassa Edile. N.B. Tale somma deve corrispondere a quella calcolata dalla Cassa Edile. L'importo va arrotondato all'unità di Euro..
• num. prot. certificato	Numero di protocollo del certificato medico telematico che copre l'evento di malattia dichiarato

Indichiamo le seguenti istruzioni valide per le aziende che usano questo sistema di denuncia:

- a. Gli importi del trattamento economico di malattia / infortunio indicati dall'azienda devono essere uguali a quelli calcolati dalla Cassa Edile.
- b. L'azienda può sviluppare autonomamente i conteggi del trattamento economico dell'assenza da indicare nella denuncia mensile, che comunque devono corrispondere a quelli della Cassa Edile.
- c. Per le somme da porre a conguaglio con i versamenti dovuti alla Cassa Edile, si fa riferimento esclusivamente agli importi calcolati e comunicati dalla Cassa Edile.
- d. Eventuali differenze in più o in meno tra gli importi calcolati dall'azienda e quelli calcolati dalla Cassa Edile, saranno poste a credito oppure a debito dell'impresa.
- e. Il calcolo delle ore del trimestre precedente si effettua sommando le ore dichiarate nelle denunce dei lavoratori inviate alla Cassa Edile.

Trattamento economico in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (in Vigore dal 1 Gennaio 2025)

- f. Va trasmesso alla Cassa Edile copia dei certificati medici dei periodi di assenza per effettuare i necessari controlli amministrativi. Alla Cassa Edile va inviata anche copia di eventuale corrispondenza ricevuta dall'INPS o dall'INAIL, riferita a periodi di assenza scoperti o non pagati dagli Istituti.

2. Comunicazione operai ammalati/infortunati (allegato)

Insieme alla Modello di Comunicazione va trasmesso alla Cassa Edile copia dei certificati medici dei periodi di assenza per compiere i necessari controlli amministrativi. Alla Cassa va inviata anche copia di eventuale corrispondenza ricevuta dall'INPS o dall'INAIL, riferita a periodi di assenza scoperti o non pagati dagli Istituti.

Le aziende che necessitano di ricevere gli importi del trattamento economico di malattia / infortunio elaborati dalla Cassa Edile, da corrispondere ai lavoratori, devono trasmettere il modello ed allegati con sollecitudine, dopodiché la Cassa Edile comunicherà gli importi con apposito prospetto.

Compilazione modello di Comunicazione operai ammalati, infortunati

Il modello va trasmesso alla Cassa Edile con timbro e firma dell'azienda e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- Cognome, Nome e data di nascita dell'operaio ammalato.
- Data inizio: va indicata la data di effettivo inizio dell'evento di malattia o d'infortunio, anche se avvenuto nei mesi precedenti.
- Tipologia di evento: Indicare "M" nel caso di malattia, indicare "I" nel caso di infortunio o malattia professionale.
- Periodo di assenza: va indicato il periodo di assenza del mese a cui la denuncia si riferisce (risultante dalla certificazione medica).
- Nel campo "ricaduta" indicare "SI" nel caso in cui l'evento sia una ricaduta.
- Nel campo "prosegue la malattia" indicare "SI" se la malattia prosegue nel mese successivo.